

RISOLUZIONE N. 8-00056
APPROVATA DALLA XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA
(seduta del 15 maggio 2014)

Interventi in materia di pagamenti PAC, con riferimento al pascolamento da parte di terzi su superfici dichiarate a pascolo magro

La XIII Commissione,

premesso che:

il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio stabiliva norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituiva taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

con il suddetto regolamento – che introduceva la riforma cosiddetta «di medio termine» della Politica agricola comune (PAC), entrata in vigore nell'anno 2005, tramite il «disaccoppiamento» degli aiuti comunitari rispetto alle specifiche produzioni agricole – erano stati fissati titoli con valori che derivavano dall'ammontare medio degli aiuti percepiti nel triennio 2000-2002 per gli agricoltori dell'Unione, con ovvie differenze del valore dei titoli fra le aziende in ragione delle colture precedenti;

il meccanismo del disaccoppiamento dei premi comunitari dalle produzioni effettivamente coltivate, e dei differenti valori dei titoli a fronte di analoghe produzioni, ha creato le condizioni per una frequente falsificazione del mercato degli affitti dei fondi agricoli mediante un procedimento di affitto e subaffitto in cui i terreni affittati sono dichiarati, ai fini dei premi o contributi europei, da soggetti diversi dagli effettivi utilizzatori;

quindi, soprattutto nelle realtà di montagna, le proprietà di estese superfici a pascolo dei comuni - in molti casi si tratta di lotti di centinaia di ettari - sono diventate oggetto di attenzione da parte di imprese agricole con carico di bestiame per il quale non dispongono di una superficie sufficiente in conduzione, necessaria ad un corretto utilizzo agronomico di tali superfici; in seguito alla stipula del contratto con gli enti locali proprietari delle superfici a pascolo, si procede al subaffitto delle stesse anche se la disposizione di cui all'articolo 21 della legge n. 203 del 1982, sui contratti agrari, ne fa espresso divieto;

il meccanismo diffusosi in questi anni del subaffitto delle superfici pubbliche a pascolo determina una totale alterazione del mercato degli affitti ed un vantaggio speculativo, ma anche un improprio utilizzo agronomico di tali superfici a detrimento dell'assetto del territorio e delle economie rurali locali;

gli impegni relativi alla «condizionalità» che le imprese agricole devono rispettare per l'accesso agli aiuti comunitari diretti della PAC prevedono che le superfici a pascolo permanente debbano essere effettivamente pascolate;

sulla vicenda sarebbero in corso indagini da parte della magistratura competente con il reale rischio di un interessamento da parte della Corte dei conti europea, che potrebbe contestare e richiedere a molte aziende italiane la restituzione di ingenti somme, indebitamente percepite;

negli anni, anche numerose regioni hanno segnalato la questione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiedendo soluzioni;

per superare la situazione in commento, l'AGEA l'11 ottobre 2013 con circolare n. ACIU.2013.979 ha dettato «Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03 – Pascolamento da parte di terzi» stabilendo che «a partire dalla domanda unica presentata per la campagna 2014, in riferimento al cap. 7.1.1 – titoli ordinari (pagina 36) della citata circolare, ai fini dell'ammissibilità delle superfici dichiarate a pascolo magro non è possibile considerare il pascolamento da parte di terzi»;

il Consiglio di Stato in sede di appello, con propria ordinanza del 6 marzo 2014, in accoglimento del ricorso cautelare precedentemente rigettato dal TAR Lazio, ha sospeso l'efficacia della circolare dell'AGEA in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, comunicando quindi a tutti gli interessati che, in esecuzione di detta ordinanza, solo per la campagna 2014, era sospesa l'efficacia della circolare AGEA prot. ACIU.2013.979 dell'11 ottobre 2013;

detta situazione rischia di ricondurre la gestione agronomica dei territori, l'equità del mercato degli affitti e la correttezza delle procedure di assegnazione dei contributi comunitari nella precaria situazione previgente;

il regolamento (UE) n. 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, dispone, all'articolo 9, che non sono concessi pagamenti diretti a soggetti che non svolgono sulle superfici eleggibili l'attività minima come stabilita dagli Stati membri;

la proposta di regolamento delegato che integra il suddetto regolamento n. 1307/2013, attualmente all'esame delle preposte istituzioni comunitarie, precisa, con riferimento ad eventuali cambiamenti nella forma giuridica, che, ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto, l'agricoltore deve mantenere il controllo dell'azienda in termini di gestione, utili e rischi finanziari;

posto che sulle superfici a pascolo magro l'attività minima che può svolgersi è unicamente il pascolamento, il combinato disposto delle precedenti disposizioni esclude la possibilità di pascolamento da parte di terzi, anche in considerazione del fatto che, in tale caso, è il pastore, e non l'azienda, a mantenere il controllo in termini di gestione ed utili;

sarebbe tuttavia opportuno valutare la possibilità di stabilire una distanza territoriale massima tra la sede aziendale ed eventuali terreni locati, anche per evitare che aziende spinte solamente a beneficiare del premio a prescindere da qualsiasi interesse reale al pascolamento, possano, contravvenendo alle più elementari regole di corretta gestione agronomica, utilizzare le superfici ammissibili a pascolamento di numeri inadeguati di capi, pregiudicando la conservazione stessa dei pascoli,

impegna il Governo:

- ad intervenire nella situazione esposta in premessa, per quanto di competenza, al fine di ripristinare regole certe che creino le condizioni per un pieno rispetto delle normative nazionali ed europee e delle regole della condizionalità che impongono l'utilizzo agronomico delle superfici dichiarate ai fini dei premi PAC, anche prevedendo iniziative legislative o provvedimenti ministeriali;

- ad assumere, compatibilmente con la normativa europea e d'intesa con le regioni, iniziative per prevedere che l'erogazione di contributi PAC in caso di locazione delle superfici da destinare a pascolo magro di proprietà dei comuni sia condizionata al rispetto di una distanza territoriale congrua tra la sede dell'azienda interessata all'affitto e il territorio di appartenenza dei suddetti comuni e a valutare la possibilità di prevedere norme tali che, per la domanda unica per la campagna 2015 e seguenti sulle superfici dichiarate a pascolo magro, il valore unitario dei titoli non possa in ogni caso superare il valore unitario medio dei contributi PAC ad ettaro a livello regionale o nazionale.

(8-00056) Taricco, Gallinella, Oliverio, Lupo, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Massimiliano Bernini, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Gagnarli, L'Abbate, Marrocu, Mongiello, Palma, Parentela, Sani, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.